

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1157

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCRIVANI e DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1994

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, l'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, offriva ai soggetti iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, pubblicati dal Servizio contributi agricoli unificati, la possibilità di poter avanzare al competente istituto previdenziale entro il 31 dicembre 1991 apposita domanda intesa ad ottenere il riscatto dei contributi, per il periodo 1957-1961, anche in assenza totale di giornate lavorative o con una attribuzione inferiore alle 104 giornate all'anno.

Le previsioni recate dalla legge n. 233 del 1990 ed in particolare quelle di cui all'articolo 11 non sono venute, purtroppo, a conoscenza di gran parte degli interessati per cui sono numerosi coloro che, pur avendone titolo, non hanno prodotto do-

manda entro il termine del 31 dicembre 1991. Altri soggetti interessati non sono stati messi nella condizione di poter presentare domanda poichè, a causa dei ritardi fatti registrare dallo SCAU nella pubblicazione degli elenchi, all'epoca della scadenza del termine fissato dall'articolo 11 della legge n. 233 del 1990 non erano a conoscenza della loro posizione assicurativa.

Attraverso la presente iniziativa legislativa si intende, pertanto, offrire la possibilità a quanti non hanno presentato le previste domande entro il 31 dicembre 1991, di avanzare ora l'istanze medesime affinché possano godere di un diritto già assicurato ad altri.

Appare infine opportuno segnalare che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti che risultano inseriti, per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 gennaio 1961, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni pubblicati dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), possono presentare domanda per il riscatto dei contributi entro e non oltre il 30 giugno 1995 secondo le modalità previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233.

